FEDERAZIONE ITALIANA



PSICOLOGI DELLO SPORT

REGOLAMENTO GENERALE FIPsiS

Disposizioni Attuative dello Statuto Federale aggiornate al 26/10/26

Art. 1 (Ammissione, decadenza ed esclusione dei Soci)

L'ammissione dei Soci Ordinari e Aderenti è subordinata alla verifica documentale del possesso dei requisiti statutari da parte della Commissione Tesseramenti, nominata dal Consiglio Federale, come stabilito dall'Art. 3 dello Statuto. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato per iscritto e comunicato all'interessato a mezzo PEC. Il richiedente può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla ricezione, la quale delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

I Soci Ordinari e gli Enti Affiliati, in regola con i requisiti, sono gli unici a detenere il diritto di voto e di elettorato all'interno della Federazione, esprimendo ciascuno un singolo voto. Tuttavia, in via eccezionale, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, può concedere una deroga per consentire la partecipazione alle elezioni (con pieno diritto di voto e di candidatura) anche a specifici Soci Aderenti, qualora si tratti di persone particolarmente stimate e di comprovato ed elevato valore scientifico e professionale.

Il Consiglio Federale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, provvede all'annotazione nel registro dei soci online, costantemente aggiornato dalla Federazione. In conformità all'Art. 8.3 dello Statuto, i soci (persone fisiche ed Enti) acquisiscono il diritto di voto in Assemblea qualora risultino regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno un mese precedente la data di svolgimento dell'Assemblea. Per esercitare tale diritto, i soci devono essere in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

L'iscritto perde automaticamente la qualifica di socio nel momento in cui non versa la quota associativa entro la scadenza prevista e, comunque, dopo aver ricevuto almeno due formali solleciti di pagamento (anche a mezzo posta elettronica).

I Soci Aderenti, una volta acquisita l'abilitazione presso l'Ordine professionale nella Sezione A dell'Albo, potranno presentare formale domanda per transitare nella qualifica di Soci Ordinari.

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto ed in casi di comprovata lunga esperienza maturata nello svolgimento di incarichi operativi nell'ambito di Federazioni Sportive Nazionali e/o Internazionali ovvero di laureati in psicologia con curriculum scientifico di particolare rilevanza, può accettare l'iscrizione quale Socio Aderente indipendentemente dalla partecipazione al corso di formazione.

Inoltre, la Federazione accoglie formalmente l'iscrizione dei laureati magistrali in psicologia per lo sport e l'attività motoria (ivi compresi i laureati presso l'Università di Torino e i laureati nel corso magistrale in Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il Benessere e per lo Sport dell'Università di Salerno) a condizione che abbiano svolto un tirocinio dedicato.

Tutti i soci devono partecipare annualmente a corsi di aggiornamento professionale riconosciuti o organizzati dalla Federazione; in caso di prolungata inadempienza, il Consiglio Federale valuterà la decadenza della qualifica di socio.

Art. 2 (Elezioni e Commissione Elettorale)

L'elezione delle cariche federali si effettua in Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva entro il 15 marzo dell'anno successivo al termine del quadriennio olimpico, come previsto dall'Art. 8.10 dello Statuto, ovvero dalla data di dimissione delle stesse. Sino all'insediamento dei nuovi eletti, rimangono in carica i dirigenti uscenti per il solo espletamento dell'ordinaria amministrazione della Federazione.

L'insediamento dei nuovi eletti deve avvenire entro i quindici giorni successivi alle elezioni, data nella quale decadono definitivamente i precedenti incarichi.

In occasione delle Assemblee Elettive, il Consiglio Federale nomina la Commissione Elettorale composta da un Presidente, un Segretario e due Scrutatori (Commissione Verifica Poteri e Scrutinio). Tali membri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali (Art. 8.14 dello Statuto).

Per candidarsi alle cariche elettive federali dovrà essere presentata individualmente, da parte degli interessati, formale candidatura per iscritto a mezzo PEC alla Segreteria Generale della FIPsiS, almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea (Art. 8.11). Alla carica di Presidente Federale può concorrere soltanto chi ha svolto l'attività di psicologo dello sport ininterrottamente negli ultimi dieci anni.

Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto con votazioni separate e successive, garantendo l'elezione a metodo maggioritario (per il Presidente, prevedendo il ballottaggio in caso di mancato quorum, ex Artt. 8.12 e 9.11) e proporzionale in base alle preferenze ottenute per il Consiglio Federale. È consentita la presentazione di candidature individuali non vincolate a liste.

La Commissione Elettorale cura la regolarità delle procedure di voto (in presenza o telematiche), provvede allo scrutinio delle schede e informa formalmente tutti i soci dell'esito delle elezioni.

Art. 3 (Svolgimento delle Assemblee e Voto Telematico)

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, si svolge nel rispetto dei principi di massima partecipazione democratica richiesti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e in base all'Art. 8 dello Statuto.

In base all'Art. 8.8, l'Assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione" e comunicazione scritta telematica con comprovata ricezione con almeno 30 giorni di anticipo (se elettiva) o 15 giorni (se non elettiva).

Sono ammesse le audio/video assemblee, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia garantita l'identificazione certa dei partecipanti, il regolare svolgimento del contraddittorio, l'intervento in tempo reale nella discussione.

Le piattaforme telematiche utilizzate dalla FIPsiS dovranno disporre di sistemi di votazione che assicurino la validità e, ove richiesto per le elezioni delle cariche, la segretezza degli scrutini.

Art. 4 (I Vicepresidenti)

Il Consiglio Federale, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea elettiva, su proposta del Presidente Federale, nomina i due Vicepresidenti vicari scelti tra i Consiglieri eletti, in base all'Art. 10.1 dello Statuto.

Essi supportano il Presidente Federale e, in caso di impedimento temporaneo o dimissioni dello stesso, assumono la reggenza provvisoria per l'ordinaria amministrazione (Artt. 9.8 e 11.4 dello Statuto).

Art. 5 (Dimissioni e Surroga dei membri del Consiglio Federale)

Nel caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti il Consiglio Federale, e ciò non comprometta la funzionalità dell'Organo, verrà nominato il primo dei non eletti. In mancanza di candidati non eletti, le elezioni per l'integrazione saranno effettuate in occasione della prima Assemblea utile (Art. 11.6 dello Statuto).

Le dimissioni contemporanee, in quanto presentate tra loro entro un periodo di tempo inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria (Art. 11.5 dello Statuto).

Il Consiglio Federale può revocare la carica del/dei Vicepresidente/i e del Segretario in una riunione con apposito ordine del giorno, convocata con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. Il Presidente è obbligato a convocare tale riunione qualora ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio. Nella medesima seduta, il Consiglio Federale procede alla nuova assegnazione dell'incarico revocato.

Art. 6 (Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza (Art. 12 dello Statuto) è un organo esecutivo federale ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, e dai due Vicepresidenti. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, e procede alla verbalizzazione delle sedute.

Per la convocazione e lo svolgimento si applicano le stesse disposizioni previste per il Consiglio Federale (Art. 11.3, lettere t ed u).

Art. 7 (Dimissioni del Presidente Nazionale o Regionale)

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Federale, si ha la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale (Art. 11.4). I Vicepresidenti vicari in carica assumono la reggenza per la sola ordinaria amministrazione e provvedono a convocare l'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva entro il termine massimo di 90 giorni dalla data delle dimissioni.

Disposizioni analoghe si applicano in caso di dimissioni o impedimento temporaneo di un Presidente Regionale, con subentro del Vicepresidente Regionale (Art. 14.5, lett. c) per la gestione transitoria e l'indizione di nuove elezioni periferiche.

Art. 8 (Rappresentanza Territoriale: Comitati Regionali e Interregionali)

In conformità all'Art. 14 dello Statuto, in ogni Regione è costituito il Comitato Regionale, retto da un Consiglio direttivo formato da un numero variabile di membri (da un minimo di 3 a un massimo di 8, assegnati in base alle preferenze), purché vi siano almeno 3 soci (ordinari o aderenti) regolarmente iscritti e residenti nel territorio.

Ove tale numero minimo non sia raggiunto, le funzioni di rappresentanza territoriale vengono assicurate da un Delegato Regionale nominato dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale ha altresì la facoltà di accorpare due o più Regioni o Province Autonome per le quali non sia stato raggiunto il numero minimo di soci, costituendo un Comitato Interregionale.

Le medesime disposizioni si applicano alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Valle d'Aosta.

Al Comitato Regionale può essere attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e contabile-gestionale. In tal caso, il Consiglio Regionale approva il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale e, successivamente, alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 9 (Funzioni dei Soci Ordinari e Aggiornamento ECM)

Gli Psicologi dello Sport della FIPsiS si avvalgono di metodi scientifici validati, motivano le loro azioni applicative e sanno illustrare l'efficacia e le ricadute delle metodologie utilizzate. Devono rispettare i limiti clinici e fisiologici degli atleti, rispondendo in modo competente, serio e franco alle domande dell'utenza, ammettendo i limiti del proprio intervento e dichiarando la fonte delle proprie competenze.

Gli Psicologi dello Sport operano nel rigoroso rispetto del Codice Deontologico dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) e del Codice di comportamento etico-sportivo della Federazione.

Al fine di mantenere standard elevati di qualità, i Soci si aggiornano costantemente, privilegiando la partecipazione a programmi di formazione rientranti nel sistema ECM (Educazione Continua in Medicina). Essi collaborano tra loro in reti di intervisione o

supervisione e sono tenuti a documentare la partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento professionale all'anno organizzato o riconosciuto dalla FIPsiS.

Art. 10 (Comitato Scientifico Culturale)

Ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto, il Comitato Scientifico Culturale è nominato dal Consiglio Federale ed è l'organo di garanzia a cui è garantita totale autonomia nella proposta, elaborazione e verifica della qualità scientifica delle attività promosse dalla FIPsiS.

Il Comitato funge da organismo di garanzia per la validazione metodologica delle linee guida, delle buone pratiche clinico-sportive e dei programmi di formazione scientifica e continua (ECM).

I componenti (definiti nel numero dalla nomina del Consiglio Federale) sono esperti e accademici di comprovata qualifica ed esperienza professionale e scientifica nel campo della Psicologia dello Sport.

I componenti del Comitato Scientifico Culturale non devono trovarsi in posizioni di conflitto di interesse e sottoscrivono annualmente apposita dichiarazione pubblicata sul sito web dell'associazione, condizione essenziale per il mantenimento dell'incarico.

Art. 11 (Giustizia Federale e Disciplina)

Secondo le disposizioni dell'Art. 15 dello Statuto, sono istituiti gli Organi di Giustizia: il Tribunale Federale, la Corte Federale di Appello e la Procura Federale, nominati dal Consiglio Direttivo Federale nella prima riunione utile.

Tali organi, nel rispetto del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, operano in completa indipendenza, autonomia e riservatezza, garantendo il contraddittorio, la parità delle parti e la pubblicità e motivazione della decisione.

I componenti (in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità) restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico e non decadono per alcun motivo legato alla decadenza del Consiglio Direttivo Federale.

Art. 12 (Commissioni e Gruppi di Lavoro)

Il Consiglio Federale, per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali, potrà costituire particolari Commissioni permanenti (quali la Commissione Statuti e Regolamenti ex Art. 17) o Gruppi di Lavoro per condurre attività di studio, ricerca e proposta in specifici ambiti della Psicologia dello Sport e dell'Esercizio.

Tali organi, le cui finalità, durata e composizione sono demandate e fissate nei limiti statutari, possono essere istituiti su deliberazione del Consiglio di Presidenza e ratificati dal Consiglio Federale.

Art. 13 (Trasparenza, Pubblicità degli Atti e Rendiconto)

In ottemperanza alla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore (RUNTS) e per le Società Scientifiche delle Professioni Sanitarie, la FIPsiS assicura la massima trasparenza della propria gestione (Art. 20 dello Statuto).

La gestione delle entrate e uscite e la tenuta e redazione del rendiconto annuale consuntivo (da sottoporre all'Assemblea) competono al Consiglio Federale, nel rispetto della modulistica ministeriale per il Terzo Settore. A far data dall'esercizio anno 2022, la Federazione sottopone i propri bilanci ad apposita supervisione da parte di un professionista commercialista.

La Segreteria Generale cura il costante aggiornamento della sezione web istituzionale, provvedendo alla pubblicazione tempestiva dei rendiconti consuntivi approvati, dei verbali delle assemblee dei soci, dei resoconti delle attività scientifiche, delle schede formative e delle dichiarazioni d'assenza di conflitto di interessi degli organi sociali, nel rigoroso rispetto del divieto assoluto di distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Art. 14 (Uso del Logo e dell'Immagine Federale)

L'uso del nome, dell'acronimo e del logo della FIPsiS è di proprietà esclusiva della Federazione. Qualsiasi utilizzo da parte di Soci Ordinari, Aderenti, Enti Affiliati o terzi per siti web, carta intestata, locandine, biglietti da visita o canali social deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale. È fatto espresso divieto ai soci di utilizzare il nome e il logo della Federazione in contesti che possano arrecare danno all'immagine e al decoro scientifico della FIPsiS.

Art. 15 (Concessione del Patrocinio FIPsiS)

La Federazione può concedere il proprio Patrocinio non oneroso e l'uso del logo a iniziative, convegni, corsi di formazione ed eventi sportivi di particolare rilevanza scientifica, etica o sociale, purché strettamente coerenti con gli scopi istituzionali e con le linee guida della Psicologia dello Sport. La richiesta di Patrocinio deve essere inoltrata formalmente alla Segreteria Federale via email. La concessione del Patrocinio è deliberata dal Consiglio di Presidenza, il quale può, nei casi di particolare rilevanza tecnico-scientifica, richiedere il parere consultivo del Comitato Scientifico Culturale.

Art. 16 (Rimborsi Spese per Dirigenti e Volontari)

In ottemperanza al Codice del Terzo Settore (Art. 17 D.Lgs. 117/2017), l'attività prestata dai volontari è svolta esclusivamente a titolo gratuito. A costoro è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese vive (viaggio, vitto, alloggio) effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento degli incarichi. I rimborsi sono liquidati dalla Segreteria/Tesoreria solo dietro presentazione di apposito modulo federale corredato dai giustificativi di spesa (ricevute, fatture, biglietti), essendo vietati rimborsi forfettari. Per il Presidente Federale e i componenti degli organi direttivi investiti di particolari cariche possono essere previste specifiche indennità o remunerazioni, nel rigoroso rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e dall'art. 8.2 del D.Lgs. 36/2021, come espressamente previsto dagli Artt. 11.8 e 19.2 dello Statuto Federale.

Art. 17 (Tutela della Privacy e Gestione Dati)

La FIPsiS, in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), garantisce la massima riservatezza nella gestione del Registro dei Soci, dei dati relativi ai crediti ECM e delle comunicazioni istituzionali. I Presidenti e i Consiglieri dei Comitati Regionali che, per ragioni di mandato, abbiano accesso agli indirizzi e ai dati degli iscritti territoriali, sono tenuti al rigoroso rispetto della privacy. È fatto divieto assoluto di utilizzare i contatti dei soci per l'invio di comunicazioni non istituzionali, materiale pubblicitario personale o per la cessione a terzi.